

# SEAC REPORT

REPORT

09

## AGEVOLAZIONI

|   |   |
|---|---|
| <b>Agevolazioni "prima casa" e proroga COVID-19</b>                           | Non usufruisce della sospensione ex art. 24, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", in materia di termini relativi alle agevolazioni "prima casa" il termine di ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell'atto previsto in caso di ristrutturazioni dirette ad accorpate le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.  |
| <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021, n. 235</b>                   |   |
| <b>"Bonus canoni locazione" e cessione d'azienda con riserva di proprietà</b> | In una cessione d'azienda con riserva di proprietà intervenuta nel 2019, qualora a seguito di specifiche azioni giudiziarie nel 2020 a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente il cedente abbia ripreso l'attività, successivamente sospesa a seguito dei Provvedimenti collegati all'emergenza COVID-19, lo stesso non può essere considerato un soggetto costituito dopo l'1.1.2019.<br>Per la verifica della spettanza del c.d. "bonus canoni locazione" di cui all'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" la riduzione del fatturato va calcolata considerando anche la quota derivante dall'azienda "trasferita" per i mesi di riferimento del relativo credito d'imposta. |
| <b>Risposta Agenzia Entrate 16.4.2021, n. 256</b>                             |   |
| <b>"Bonus canoni locazione" pagati nel 2021</b>                               | Il c.d. "bonus canoni locazione" di cui all'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" spetta anche per i canoni di locazione dei mesi agevolati 2020 pagati nel 2021. In particolare il conduttore, per "maturare" il diritto alla fruizione del credito d'imposta, può (deve) pagare la somma "residua" dei canoni a seguito della cessione del credito al locatore con sconto di importo pari a quanto ceduto (Informativa SEAC <a href="#">23.4.2021, n. 126</a> ).  |
| <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 263</b>                  |   |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Contributo a fondo perduto guida turistica</b>  | Non spetta ad una guida turistica, in quanto esercente attività di lavoro autonomo, il contributo a fondo perduto ex art. 59, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" previsto a favore degli esercenti attività di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A dei Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.  |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 264</i>   |  |
| <b>Indennità COVID-19 lavoratori turismo / spettacolo / occasionali / "porta a porta" "Decreto Sostegni"</b> | Sono state fornite indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva, pari a € 2.400, prevista dal DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta. In particolare l'indennità è riconosciuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– automaticamente per coloro che hanno già usufruito delle indennità INPS previste dagli artt. 15 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";</li> <li>– a fronte di un'apposita domanda da parte di coloro che non hanno beneficiato delle predette indennità. Il termine di presentazione della domanda fissato al 30.4.2021 è stato differito al 31.5.2021 (Informativa SEAC <a href="#">26.4.2021, n. 128</a>).</li> </ul> |
| <i>Circolare INPS 19.4.2021, n. 65</i>   |  |
| <b>Agevolazioni "prima casa" e possesso di altro immobile acquisito per successione</b>                      | L'agevolazione "prima casa" spetta anche al soggetto che possiede, nello stesso Comune di residenza, un altro immobile acquistato per successione mortis causa usufruendo della predetta agevolazione ai sensi dell'art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000, a condizione che si impegni a vendere, entro un anno dall'acquisto, l'immobile preposseduto.  |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 21.4.2021, n. 277</i>   |  |
| <b>"Bonus canoni locazione" attività commercio al dettaglio</b>  | Il c.d. "bonus canoni locazione" di cui all'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" spetta anche alle imprese di commercio al dettaglio, al sussistere delle condizioni richieste, relativamente al canone di locazione dei locali in cui sono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio ovvero dei locali in cui vengono svolte contestualmente altre attività.   |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.4.2021, n. 287</i>   |  |

### ACCERTAMENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Componenti reddituali pluriennali</b>            | In caso di contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un componente di reddito avente efficacia pluriennale, per motivi diversi <i>"dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso"</i> , la decadenza del potere di accertamento è collegata, ai sensi dell'art. 43, DPR n. 600/73, al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo "rateo" di suddivisione del componente pluriennale è indicato. Non rileva, pertanto, il termine per la rettifica della dichiarazione riferita al periodo d'imposta nel quale il componente è maturato / iscritto per la prima volta in bilancio. |
| <i>Sentenza Corte Cassazione 25.3.2021, n. 8500</i> |  |
| <b>Accertamento con adesione</b>                    | L'Amministrazione finanziaria non può recuperare dal socio quanto concordato con la società in sede di accertamento con adesione.  |
| <i>Ordinanza Corte Cassazione 9.4.2021, n. 9392</i> |  |

RIPRODUZIONE VIETATA

**Mancata esibizione notifica**

**Sentenza Sezioni Unite Corte  
Cassazione 15.4.2021, n. 10012**

L'accertamento è nullo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata recapitata al contribuente assente.

**BILANCIO****Sospensione ammortamento**

**Documento interpretativo OIC n. 9**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'OIC il Documento interpretativo in materia di "*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti*" introdotte dall'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto".

L'esercizio della facoltà di sospendere l'ammortamento 2020 non esclude la possibilità di rivalutare i beni prevista dall'art. 110 del citato Decreto.

**DICHIARAZIONI****Visto di conformità  
studio associato tra avvocati e  
commercialisti**

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 13.4.2021, n. 245**

L'associazione professionale costituita da 70 avvocati e 33 dottori commercialisti iscritti ai rispettivi Albi professionali che, per il servizio di trasmissione telematica, si avvale di una società di servizi contabili il cui capitale sociale è interamente posseduto dagli associati iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, può richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni.

La stessa tuttavia non può apporre il visto di conformità, posto che manca il requisito del controllo da parte degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti.

**IMPOSTE DIRETTE****Nuova detrazione 110%  
e presenza di più unità  
immobiliari dello stesso  
soggetto**

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 9.4.2021, n. 231**

In presenza di più unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, facenti parte di un edificio di proprietà di uno stesso soggetto, la nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a € 96.000, riferito al singolo immobile e alle relative pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Nel caso di specie il contribuente che intende effettuare interventi di miglioramento sismico su 6 unità immobiliari di cui 2 unità abitative (categoria catastale A/3 e A/4) e relative pertinenze e 2 unità immobiliari ad uso deposito (categoria catastale C/2) non costituenti pertinenze di unità abitative, facenti parte di un unico fabbricato, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo può beneficiare:

- della detrazione del 110% relativamente alle spese riferite alle unità abitative e relative pertinenze;
- della detrazione ex art. 16, DL n. 63/2013 per i 2 locali deposito / magazzino.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Nuova detrazione 110% cooperativa sociale</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 239</i></p>  | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta alle cooperative sociali - ONLUS di diritto (e, in generale, alle ONLUS / OdV / APS) per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (con esclusione comunque delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico) e dalla destinazione degli immobili oggetto degli interventi.</p> <p>Per tali soggetti non opera altresì la limitazione relativa alla possibilità di usufruire della detrazione limitatamente a 2 unità immobiliari.</p>   |
| <p><b>Nuova detrazione 110% interventi antisismici e mancata asseverazione</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 240</i></p>                       | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 non spetta per gli interventi antisismici, per i quali i titoli abilitativi siano richiesti anteriormente al 16.1.2020, qualora contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire non sia stata allegata l'asseverazione per l'attestazione della classe di rischio sismico.</p> <p>Relativamente ai predetti interventi è comunque possibile usufruire della detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa di € 96.000.</p> <p>Tale detrazione riguarda esclusivamente le spese per gli interventi realizzati sull'unità immobiliare (nel caso di specie, categoria catastale C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d'uso in abitativo.</p>  |
| <p><b>Detrazione interventi su immobili categoria F/4</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 241</i></p>  | <p>Le detrazioni ex art. 16-bis, TUIR spettano anche per gli interventi di ristrutturazione di immobili appartenenti alla categoria catastale "fittizia" F/4, a condizione che alla fine dei lavori gli stessi siano accatastati A/2.</p>   |
| <p><b>Nuova detrazione 110% demolizione di più immobili e ricostruzione di unica unità abitativa</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 242</i></p> | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche al comproprietario di un'unità immobiliare residenziale con relativo garage pertinenziale e di 2 unità immobiliari non residenziali (accatastate C/2 e C/6) "attigue", che procede alla demolizione e ricostruzione delle predette unità immobiliari, "senza aumento di volumetria", per ottenere un'unica abitazione con relativa pertinenza.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli interventi antisismici il limite di spesa è pari a € 96.000 per ciascuna delle 3 unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (ossia gli immobili classificati C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);</li> <li>– per gli interventi di efficientamento energetico il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Nuova detrazione 110%</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.4.2021, n. 247</i></p>   | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi realizzati su edifici, non in condominio, composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.</p> <p>Nel caso di specie l'agevolazione è riconosciuta per i lavori effettuati su un edificio costituito da 2 unità abitative, non funzionalmente autonome, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una unità in comproprietà al 50% con il coniuge;</li> <li>– l'altra unità di esclusiva proprietà di quest'ultimo;</li> </ul> <p>nonché da un locale ad uso magazzino di proprietà per 1/4 del contribuente e per i 3/4 del coniuge.</p>  |
| <p><b>Nuova detrazione 110% interventi ristrutturazione sottotetto con cambio d'uso</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.4.2021, n. 248</i></p> | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per il lavori di ristrutturazione volti a trasformare 2 unità immobiliari presenti in un sottotetto abitabile (categoria catastale C/2) privo di riscaldamento in un'unica unità abitativa di categoria A/2 mediante demolizione delle pareti interne e aumento della volumetria del 10%.</p> <p>Nel caso di specie il sottotetto fa parte di un edificio composto da altre 3 unità immobiliari di proprietà di 2 soggetti.</p>   |
| <p><b>Nuova detrazione 110% Fondazioni / ONLUS, OdV e APS</b></p> <p><i>Risposte interpello Agenzia Entrate 14.4.2021, n. 249, 250, 251 e 252</i></p>           | <p>La nuova detrazione del 110% spetta, per effetto di quanto stabilito dall'art. 119, comma 9, lett. d-bis), DL n. 34/2020, anche alle ONLUS / OdV / APS, alle quali è riconosciuta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (con esclusione comunque delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico) e dalla destinazione degli immobili oggetto degli interventi.</p> <p>Per tali soggetti, inoltre, l'agevolazione spetta indipendentemente dal fatto che l'edificio sia o meno costituito in condominio e pertanto anche per gli interventi realizzati su più unità immobiliari.</p> <p>Nei casi specie la nuova detrazione spetta alla Fondazione ONLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli interventi su edifici di categoria catastale B/1 e B/5 al fine dell'efficientamento energetico degli stessi;</li> <li>– per gli interventi su più edifici di categoria catastale B/1 al termine dei quali sarà ottenuto un unico edificio della medesima categoria;</li> <li>– per gli interventi di installazione, su 2 edifici costituiti da più unità immobiliari, di pannelli isolanti delle facciate.</li> </ul> <p>La detrazione del 110% non spetta, invece, alla Fondazione ex IPAB non rientrante tra i predetti soggetti, con riguardo agli interventi effettuati su unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edificio, in assenza di condominio.</p> <p>Tuttavia, per tali interventi la Fondazione può usufruire delle detrazioni ex artt. 14 e 16, DL n. 63/2013.</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Nuova detrazione 110% coop produzione e lavoro</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 15.4.2021, n. 253</i></p> | <p>La cooperativa di produzione - lavoro, relativamente agli interventi effettuati su immobili di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può usufruire della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 se beneficia dell'esenzione parziale dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 11, DPR n. 601/73;</li> <li>- non può usufruire della predetta detrazione se, corrispondendo retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie), beneficia dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi ai sensi del citato art. 11.</li> </ul>   |
| <p><b>Nuova detrazione 110% general contractor</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 15.4.2021, n. 254</i></p>       | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche in relazione ai costi fatturati dall'unico fornitore (contraente generale, c.d. "general contractor") che offre in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi sia quello di progettazione dell'opera. In particolare il beneficio spetta per i costi di realizzazione degli interventi, compresi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e asseverazione).</p> <p>A tal fine il contraente generale, nella fattura di riaddebito dei costi delle prestazioni professionali emessa nei confronti del committente, deve <i>"descrivere in maniera puntuale il servizio"</i> ed indicare il soggetto che lo ha reso.</p> <p>Anche in tale fattispecie l'agevolazione può essere usfruita in forma di sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per i servizi professionali, a condizione che l'effetto complessivo sia il medesimo che si sarebbe realizzato qualora i professionisti che rendono tali servizi avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente beneficiario dell'agevolazione.</p> <p>Infine, non rientrano nelle spese agevolabili il corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di mero coordinamento e per lo sconto in fattura applicato.</p> |
| <p><b>Regime forfetario lavoro prestato all'estero</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.4.2021, n. 257</i></p>   | <p>Non può avvalersi del regime forfetario per l'attività di lavoro autonomo esercitata il soggetto residente all'estero, iscritto all'AIRE, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione al quale percepisce un reddito superiore a € 30.000.</p> <p>Tale causa ostativa non opera qualora il rapporto di lavoro risulti cessato nell'anno precedente.</p>  |
| <p><b>Nuova detrazione 110% general contractor</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 261</i></p>       | <p>La nuova detrazione 110% ex art. 119, DL n. 34/2020, non spetta relativamente ai costi rappresentati dal "margine funzionale" della remunerazione dell'attività posta in essere contraente generale (c.d. "general contractor"). Infatti l'eventuale corrispettivo corrisposto a tale soggetto per l'attività di "mero" coordinamento svolta e lo sconto in fattura applicato rappresentano costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sussidio Ente previdenziale privato professionisti</b>    | Il sussidio a favore dei titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti erogato una tantum da un Ente previdenziale obbligatorio per risarcire i danni "patiti e patendi" per effetto dell'emergenza COVID-19 non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ex art. 10-bis, DL n. 137/2020 e, di conseguenza, non è imponibile in capo ai percettori.  |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2021, n. 272</i> |  |
| <b>Contributi COVID-19 erogati da Regione</b>                | Non beneficiano del regime agevolativo (detassazione) ex art. 10-bis, DL n. 137/2020 i contributi erogati dalla Regione a lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS / co.co.co. che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca di un lavoro / ricollocazione e riqualificazione professionale. L'agevolazione spetta ai contributi erogati ai lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale / cessione di diritti d'autore. |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2021, n. 273</i> |  |
| <b>Terreno agricolo / edificabile</b>                        | Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.  |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 21.4.2021, n. 278</i> |  |

### IMPOSTE INDIRETTE

|   |  |
|---|--|
| <b>Cessione terreni adibiti all'imboscimento</b>            | È applicabile l'imposta di registro dell'1% ex art. 51, DL n. 104/2020, alla cessione di un terreno individuato catastalmente "seminativo" e divenuto a "morfologia boschiva" per perdurato abbandono ed incuria. A tal fine l'atto deve essere stato stipulato entro il 31.12.2020 e nello stesso l'acquirente si deve essere impegnato a fornire una dichiarazione scritta della creazione di un vincolo di mantenimento a bosco dell'area per 30 anni e a garantire, entro 12 mesi dal rogito, l'intervento di riqualificazione con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova piantumazione. |
| <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021, n. 233</i> |  |

### IVA

|   |   |
|---|---|
| <b>Esigibilità IVA prestazioni di servizi non incassate</b> | Ai fini IVA "il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4 del DPR n. 633/72, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere la fattura". In caso di servizi effettuati ma non fatturati, il mancato pagamento degli stessi può legittimare l'Amministrazione finanziaria a considerare comunque "effettuata" l'operazione e quindi l'esigibilità dell'IVA. A tal fine deve "provare ... che il pagamento ... è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intende sottrarsi all'obbligo di fatturazione ed assolvimento dell'imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione, attesi l'interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione dell'imposta". |
| <i>Sentenza Corte Cassazione 1.4.2021, n. 9064</i>          |   |

RIPRODUZIONE VIETATA

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Commercio oro da investimento</b></p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 4</i></p>               | <p>Non può usufruire dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 11), DPR n. 633/72 la cessione di oro da investimento che presenta forme diverse dal lingotto / placchetta (ad esempio, di forma tonda, ovale o irregolare). L'esenzione è, infatti, circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), e che può essere rappresentato o meno da titoli. In mancanza anche di una soltanto di tali proprietà, l'oro deve considerarsi oro non da investimento (oro industriale), e la relativa cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell'IVA da parte dell'acquirente mediante l'applicazione del reverse charge, ex art. 17, comma 5, DPR n. 633/72.</p>  |
| <p><b>Regolarizzazione errata applicazione MOSS</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.4.2021, n. 246</i></p>           | <p>In caso di errata applicazione del regime MOSS, in sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l'IVA che risulterà versata in eccesso sarà restituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– direttamente dallo Stato di registrazione se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell'imposta tra gli Stati;</li> <li>– dai singoli Stati UE di consumo se la rettifica è effettuata successivamente alla ripartizione.</li> </ul>   |
| <p><b>Cessione unità immobiliare con cucina</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 14.4.2021, n. 25/E</i></p>                      | <p>In caso di cessione, da parte di un'impresa operante nel settore immobiliare, di unità immobiliari nelle quali è installata una cucina, con prezzo "a corpo", la cucina costituisce un'operazione distinta dalla cessione dell'unità immobiliare e va assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria (22%). Inoltre, la cessione della cucina da parte del produttore / installatore alla suddetta impresa, essendo la stessa formata da beni non destinati ad incorporarsi e divenire parte della costruzione, non costituisce un'operazione avente ad oggetto un "bene finito". Pertanto, va assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria (Informativa SEAC <a href="#">26.4.2021, n. 127</a>).</p>  |
| <p><b>"Vendita a distanza" e IVA dovuta in altri Stati UE</b></p> <p><i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 16.4.2021, n. 255</i></p> | <p>Il soggetto operante nel settore del commercio elettronico c.d. "indiretto" che ha ricevuto degli accertamenti da alcuni Stati UE per omesso versamento dell'IVA riferita alle operazioni effettuate oltre la soglia fissata dal singolo Stato e nei cui confronti, avendo comunque liquidato l'IVA (anche) in Italia, si è generata una "duplicazione" di versamento d'imposta, può attivare il c.d. "rimborso anomalo" ex art 21, D.Lgs. n. 546/92 entro 2 anni dalla notifica dell'atto impositivo da parte della competente Autorità estera. Riguardo all'IVA erroneamente versata in Italia per i periodi d'imposta non ancora accertati dall'Autorità estera, al contribuente è preclusa la richiesta di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73 e la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 in quanto entrambe "destinate al recupero delle imposte dirette" nonché la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 8, comma 6 bis, DPR n. 322/98. È, invece, possibile presentare una domanda di restituzione dell'IVA non dovuta ex art. 30-ter, comma 1, DPR n. 633/72 entro il termine di 2 anni dal "momento in cui l'importo è stato assolto in Italia".</p> |



|  |   |
|--|---|
| <b>Brexit e trasferimento plafond</b>                              | Il soggetto passivo stabilito nel Regno Unito che, antecedentemente alla Brexit, si è identificato direttamente in Italia, non deve chiudere la partita IVA e nominare un rappresentante fiscale ma può mantenere il numero identificativo IVA.<br>Lo stesso può inoltre utilizzare il plafond maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit.  |
| <i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 260</i>       |   |
| <b>Esenzione IVA strumentazione diagnostica in vitro</b>           | L'esenzione IVA con diritto alla detrazione prevista dall'art. 124, DL n. 34/2020 per le cessioni di determinati beni, considerati necessari per il contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19 spetta, come già evidenziato dall'Agenzia delle Dogane nella Circolare 3.3.2021, n. 9/D, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex voce doganale 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;</li> <li>- kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;</li> <li>- kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;</li> <li>- reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;</li> <li>- strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.</li> </ul> |
| <i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 267 e 268</i> |   |
| <b>Aliquota IVA servizi a minori</b>                               | È soggetta all'aliquota IVA ridotta del 5%, ai sensi del n. 1), Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, la prestazione di servizi resa da una coop sociale nei confronti di minori con bisogni educativi speciali nonché per i servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori affetti da tali disturbi.<br>Nel caso di specie la modalità on line di svolgimento della prestazione resa, sostitutiva - a causa dell'emergenza COVID-19 - della modalità c.d. "in presenza", richiede l'intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto.   |
| <i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 20.4.2021, n. 274</i>       |   |
| <b>Aliquota IVA indebita</b>                                       | L'IVA è detraibile nei limiti dell'aliquota dovuta e non di quella indebitamente applicata dal cedente / prestatore. All'acquirente resta comunque possibile chiedere al cedente / prestatore la restituzione dell'imposta erroneamente versata.<br>Infatti, <i>"il diritto a detrazione dell'Iva costituisce parte integrante del meccanismo dell'imposta, tuttavia il suo esercizio è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all'Iva indebitamente versata a monte"</i> .  |
| <i>Sentenza Corte Cassazione 21.4.2021, n. 10439</i>               |   |
| <b>Rimborso IVA dichiarazione integrativa</b>                      | È possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa al fine di apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in precedenza non indicati, per ottenere il rimborso del credito IVA.<br>In tal caso, <i>"trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni"</i> .  |
| <i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 23.4.2021, n. 289</i>       |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Aliquota IVA lettiera per piccoli animali</b><br><b>Risposta Interpello Agenzia Entrate 23.4.2021, n. 291</b> | Alla cessione di una lettiera per piccoli animali, composta da piccoli granuli biodegradabili risultanti dalla lavorazione della soia (al 75%) e amido di mais (al 25%), è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% ex n. 17), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72. |
|--|---|

### ISA

|   |  |
|---|--|
| <b>Acquisizione ulteriori dati ISA 2021</b><br><b>Provvedimento Agenzia Entrate 23.4.2021</b> | È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le specifiche tecniche per l'acquisizione, da parte degli intermediari abilitati (delegati / non delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente), degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA 2021 relativi al 2020 e, più specificatamente, per la determinazione del punteggio di affidabilità. |
|---|--|

### PREVIDENZA

|  |   |
|--|---|
| <b>Attività professionale e Gestione separata INPS</b><br><b>Sentenza Corte Cassazione 19.4.2021, n. 10267</b> | L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS "è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) e anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento". |
|--|---|

### RAVVEDIMENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Errata compilazione quadro Aiuti di Stato</b><br><b>Risoluzione Agenzia Entrate 15.4.2021, n. 26/E</b> | L'errata compilazione del quadro relativo agli Aiuti di Stato presente nel mod. REDDITI / IRAP (nel caso di specie, mod. IRAP 2019) può essere regolarizzata presentando una dichiarazione integrativa con la compilazione corretta del rigo RS401 / IS201. Per la regolarizzazione è dovuta la sanzione fissa di € 250 ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (ravvedimento). |
|---|--|

### REDDITO D'IMPRESA

|   |  |
|---|--|
| <b>Credito d'imposta beni strumentali utilizzati all'estero</b><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 259</b> | Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche ad un'impresa che realizza il rivestimento interno di tubazioni per il trasporto degli idrocarburi, con riferimento ai beni impiegati per la manutenzione di tubazioni o per nuove pose presso impianti (pipeline) situati all'estero.  |
| <b>Credito d'imposta beni strumentali trattorie agricole</b><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021, n. 265</b>    | Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per l'acquisto di trattorie agricole e carri-botte, aventi un equipaggiamento hardware e software necessario per la gestione, trasmissione ed elaborazione dei dati al sistema aziendale, in quanto riconducibili tra i beni della Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). |

RIPRODUZIONE VIETATA

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Credito d'imposta beni strumentali cassaforte automatica</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.4.2021, n. 286</i></p> | <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per l'acquisto (nel caso di specie da parte di un'impresa operante nel settore della grande distribuzione), di cassaforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante, per ridurre i tempi delle operazioni di "cash handling" da parte degli operatori di cassa. Tali cassaforti, rientrando nel punto 12, Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), ai fini dell'agevolazione devono rispettare le 5+2 delle 3 caratteristiche tecnologiche richieste.</p> |
|--|---|

### REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Premio € 100 lavoratori all'estero</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2021, n. 271</i></p> | <p>Il premio pari a € 100 introdotto dall'art. 63, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" non spetta ai dipendenti assunti con sede di lavoro all'estero, posto che gli stessi erogano la propria prestazione al datore di lavoro fuori dal territorio dello Stato.</p> |
|--|--|

### VERSAMENTI

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Codice tributo contribuito "Decreto Sostegni"</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 12.4.2021, n. 24/E</i></p> | <p>È stato istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del contributo a fondo perduto introdotto dal c.d. "Decreto Sostegni" qualora il beneficiario abbia scelto di trasformare lo stesso in credito d'imposta (Informativa SEAC <a href="#">14.4.2021, n. 115</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021".</li> </ul> <p>Inoltre, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per la restituzione, anche a seguito di rinuncia, del contributo (accreditato sul c/c o utilizzato in compensazione) in tutto o in parte non spettante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "8128 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021";</li> <li>- "8129 - Contributo ... – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021";</li> <li>- "8130 - Contributo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021".</li> </ul> |
| <p><b>Codice tributo lavoratori impatriati</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 15.4.2021, n. 27/E</i></p>          | <p>Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, con il mod. F24 ELIDE di quanto dovuto da parte dei lavoratori impatriati che hanno optato per il regime agevolato previsto dall'art. 5, DL n. 34/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "1860 - Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019";</li> <li>- "1861 - Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019".</li> </ul>  |